

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**  
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274  
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

**TRA**

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7, Pordenone;

**E**

L'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone (Codice Fiscale e P. I.V.A. 01302970932, nel seguito indicata come Azienda, rappresentata dal Direttore Generale dr. Paolo Bordon, domiciliato per la carica in via Montereale n. 24, Pordenone;

Premesso:

Che l'art 168 bis c.p. l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione, gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o, presso associazioni, anche internazionali, operanti in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.



**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

L'Azienda consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale e indagati o imputati ammessi alla messa alla prova, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività (n.1 soggetto per ogni struttura di cui al successivo art. 3 p. 1 e n. 2 soggetti contemporaneamente presso la struttura di cui al successiva art. 3, p. 2).

L'attività non retribuita, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, p. 1 e 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, ha per oggetto:

- a) organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti particolare nei confronti di tossicodipendenti, malati, ecc;
- b) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi i giardini, ville e parchi...

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità; ovvero, in relazione alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nel programma di trattamento redatto dall'UEPE e approvato dal Giudice ai sensi degli artt. 464 quater c.p.p. - 141 ter disp. att. c.p.p..

**Art. 3**

L'Azienda individua le seguenti strutture quali sede delle attività di pubblica utilità:

1) per le tipologie di lavoro di cui alla lettera a) dell'art. 1, presso:

- Ospedali di San Vito e di Spilimbergo – Ufficio Cassa, per fornire indicazioni sull'utilizzo delle casse automatiche –dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- Ospedale di Pordenone – Patologia Clinica – Centro Prelievi, per fornire indicazioni sull'utilizzo del numeratore per lo smistamento dei pazienti – da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,30;
- Ospedale di Pordenone – Ufficio Prestazioni per fornire indicazioni sull'utilizzo delle casse automatiche e numeratore eliminacode – dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 17,00;

2) per la tipologia di lavoro di cui alla lettera b) dell'art. 1 presso:

- Ospedale di Pordenone - SC Approvvigionamenti e Logistica per supporto all'attività di facchinaggio e manutenzione del verde e delle aree scoperte - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,45.

Potranno svolgere l'attività n. 2 soggetti contemporaneamente.

I Responsabili di dette strutture provvederanno ad impartire al soggetto condannato, indagato o imputato le modalità e l'orario di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e provvederanno ad individuare propri collaboratori con l'incarico di coordinare la relativa attività.

L'Azienda comunicherà al Presidente del Tribunale i nominativi dei dipendenti individuati per seguire e coordinare l'attività del condannato con l'impegno di segnalare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi stessi.



#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Azienda si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Azienda l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 6


I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Azienda riferirà, nel più breve tempo possibile all'UEPE, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate (il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Azienda.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati ed all'UEPE per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone e Portogruaro. Il presente atto, redatto in duplice copia, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.



Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 16 ottobre 2014

Per l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"  
IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Paolo Bordon

Per il Tribunale di Pordenone  
IL PRESIDENTE  
dott. Francesco Pedoja



*Copia conforme all'originale.*  
Pordenone, 23 OTT. 2014

Il Cancelliere  
Luigina Gottardo

*Gottardo*

